

materia: RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

autore: avv. silvia stefanelli

Una importante decisione della Corte di Conti siciliana circa il rapporto tra mediazione e danno erariale

E mentre il Parlamento reintroduce la mediazione obbligatoria per i risarcimenti danni in materia di responsabilità medica (legge 98/2013 - conversione del Decreto Fare), la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Sicilia con la sentenza 2719/2013 fa chiarezza su un tema molto dibattuto in questo ambito: il rapporto tra mediazione e danno erariale.

Molti ospedali e ASL hanno infatti paventato in questi anni il rischio che l'eventuale chiusura della controversia nell'ambito di una mediazione avrebbe impedito, successivamente, il recupero delle eventuali somme pagate nei confronti dei medici, lasciando quindi tutto l'onere economico in capo alla struttura pubblica (a maggior ragione, oggi, ove molte strutture non sono assicurate).

La sentenza che si commenta scioglie questo dubbio legittimando pienamente l'accordo transattivo raggiunto in mediazione.

Vediamo i fatti.

A seguito di decesso di una paziente per carenze diagnostiche e terapeutiche dei medici del reparto di ginecologia dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Guccione" - I.M.I., il primario ed alcuni medici di reparto venivano condannati in sede penale per omicidio colposo e falso in atto pubblico per alterazione della cartella clinica.

Parallelamente gli eredi della paziente chiedevano il risarcimento dei danni per la morte della loro congiunta.

In prima istanza l'ospedale versava la somma di € 200.000,00 a titolo provvisoriale, poi valutata la responsabilità dei propri medici decideva di prendere l'iniziativa presentando istanza di mediazione presso il Concilium A.D.R. al fine di pervenire ad un componimento bonario della vertenza.

In quella sede veniva raggiunto un accordo transattivo pari alla somma di € 834.424,00.

Più precisamente la società Cattolica Assicurazione metteva a disposizione il massimale di € 515.424,00, la differenza veniva poi versata in parti differenti dai medici di reparto; restava fuori la somma di € 24.000,00 a carico del primario che, in ragione del rifiuto di quest'ultimo di pagare, veniva saldata dall'Azienda Ospedaliera.

Tale esborso veniva considerato dalla Procura della Repubblica della Corte dei Conti quale danno erariale da attribuire al primario ospedaliero.

Nelle memoria di difesa quest'ultimo sosteneva che la transazione era "atipica ed irragionevole", avendo deciso di liquidare una somma eccessiva rispetto al dovuto, in assenza peraltro di apposito giudizio civile.

Nello specifico poi sosteneva che era stato risarcito un danno tanatologico che, a parere del primario, non era di ritenersi sussistente.

In sostanza il primario sosteneva che il danno economico subito dall'ospedale (i 24.000 euro pagati) era da attribuirsi ad una transazione non corretta e non equilibrata, e non invece al comportamento della stesso tenuto.

Rigettando in toto le sopraesposte argomentazioni, la Corte dei Conti della Sezione Sicilia spiega invece con chiarezza perchè la mediazione raggiunta sia da considerarsi del tutto corretta.

Più esattamente i giudici contabili affermano che:

- l'accordo era stato raggiunto dopo una lunga trattativa, che aveva visti coinvolti medici legali, il direttore generale, il responsabile dell'ufficio legale e il responsabile dell'unità di medicina legale: quindi vi era stata un valutazione corretta ed approfondita della situazione di fatto e di diritto
- lo stesso primario, pur invitato, non aveva mai partecipato alle sedute di mediazione
- appariva poi del tutto opportune la necessità di addivenire ad una rapida conclusione della vicenda per evitare i maggiori costi relativi al contenzioso civile (aggravio per spese legali e di consulenze tecniche)
- appariva altresì opportuno chiudere velocemente il conflitto anche per rimediare al notevole danno di immagine subito dall'Azienda a causa del clamore mediatico suscitato dalla particolarità della vicenda

- la quantificazione del risarcimento da versare agli eredi appariva inoltre del tutto congruo sussistendo in base a conforme giurisprudenza un danno tanatologico, qualificabile giuridicamente come danno morale e come tale trasmissibile agli eredi (ex multis sezione lavoro n. 13672/2010)
- la quantificazione del danno morale in corrispondenza del valore massimo trovava giustificazione nel fatto che gli eredi sono il marito, i genitori e i fratelli,
- la somma iniziale chiesta dagli eredi era di € 1.600.000 e quindi l'accordo raggiunto pari a € 834.424,00 appare comunque frutto di un reciproco riavvicinamento
- inoltre in sede di contenzioso era del tutto presumibile che gli eredi avrebbero chiesto anche ulteriori voci di danno quali: il danno patrimoniale subito dal marito a causa della perdita della potenziale capacità lavorativa della moglie di anni 32; quello connesso allo stato di gravidanza, frutto di apposta procedura di inseminazione presso il centro SISMER di Bologna, ecc...; di conseguenza incardinare una causa avrebbe facilmente portato ad un esborso economico maggiore

In sostanza il Collegio tenuto conto che il risarcimento dei danni patrimoniali e morali agli eredi di un congiunto deceduto è frutto di stratificazioni giurisprudenziali, nonché di un giudizio prognostico circa l'esito di un lungo contenzioso civile che avrebbe comportato aggravio di costi per spese legali, consulenze tecniche, oneri accessori, ha valutato del tutto congruo l'importo deciso dall'ospedale e dagli eredi in sede di mediazione, non ritenendolo in alcun modo frutto di scelte incongrue o contra legem.

Sotto tale profilo ha ritenuto del tutto corretta la mediazione raggiunta dalla Pubblica amministrazione condannando quindi il primario ospedaliero a risarcire la P.A dei danni subiti (i 24.000 di risarcimento di sua spettanza) a causa del suo comportamento.